

TI_GERICHTE 14.2022.81 vom 18. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.81

FR: TI_GERICHTE 14.2022.81 du 18 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.81 del 18 novembre 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di compensazione. Limiti all'adduzione di fatti e mezzi di prova nuovi in prima sede

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la sentenza di divorzio, passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto per la pretesa posta in esecuzione. Egli ha d'altronde respinto l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, il quale si avvaleva nei confronti della moglie di un credito di fr. 280'086.65 cedutogli dall'PI 1, relativo ai prestiti che la società le avrebbe concesso nel corso degli anni diversi per complessivi fr. 230'645.– e a fr. 50'000.– indebitamente prelevati dalla moglie il 22 gennaio 2018 da un conto intestato alla società. Il primo giudice ha considerato al riguardo inammissibili i nuovi documenti acclusi alla duplice spontanea, nella misura in cui l'escusso avrebbe già potuto allegarli alle osservazioni all'istanza, mentre ha reputato ammissibile giusta l'art. 229 CPC il documento annesso alla "triplice", ossia un atto di duplice in un'altra procedura, giacché è stato presentato in risposta a una nuova tesi esposta dal convenuto nella duplice spontanea. Precisato ciò, il primo giudice ha ritenuto che i documenti ammissibili non fossero sufficienti ad accogliere l'eccezione di compensazione, non trattandosi di titoli esecutivi. In particolare ha spiegato che le decisioni fiscali accluse alle osservazioni all'istanza, oltre a non essere munite dell'attestazione di passato in giudicato, comprovano unicamente l'esistenza, in quel momento, di un debito dei coniugi e della società nei confronti dello Stato, ma non l'esistenza di un debito dell'istante nei confronti della società e, a seguito della cessione, nei confronti del convenuto. D'altronde, ha continuato il Pretore, non vi è neppure identità tra il credito compensato e quello compensante, siccome il primo è un credito derivante dalla liquidazione del regime dei beni, mentre il secondo è una pretesa fondata su un contratto di mutuo ceduto da un terzo, ossia la società. Egli ha rilevato che sorge altresì qualche dubbio sulla validità della cessione di credito, poiché RE 1 non solo è gerente con diritto di firma individuale dell'PI 1, ma ne è anche indirettamente socio attraverso la socia PI 2, di cui egli è amministratore unico.

E. 4

Nel reclamo RE 1 si duole del mancato accoglimento della propria eccezione di compensazione, premettendo che la dottrina è particolarmente divisa sulla questione di sapere se l'art. 229 CPC è applicabile in procedura sommaria. Afferma che il primo giudice, ad ogni modo, ha "clamorosamente" violato tale disposizione, così come il suo diritto di essere sentito, nel dichiarare inammissibili i documenti prodotti con la duplice spontanea. Per il reclamante, la moglie, in qualità di socia e gerente dell'PI 1, era perfettamente

consapevole del suo debito nei confronti della stessa e, comunque sia, i documenti annessi alla duplica spontanea confermavano semplicemente la valenza di quelli già allegati alle osservazioni. Contesta altresì l'ammissibilità del documento allegato alla "triplica", che oltre ad essere irrilevante andava semmai prodotto con la replica. A suo giudizio la sentenza viola anche il diritto alla parità e all'equità di trattamento. Orbene, la giurisprudenza e la dottrina dominante ammettono ora senza ambiguità l'applicazione dell'art. 229 CPC nella procedura sommaria. Le parti possono in particolare produrre nuovi documenti nell'ambito di una replica spontanea o di una duplica spontanea alle condizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 243 consid. 3.1 e i rinvii; sentenze della CEF 14.2021.103 dell'8 marzo 2022 consid. 4.2.2 e 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5.1). RE 1 non spiega il motivo per cui ritiene adempiuti i presupposti di tale disposizione. La questione è invero senza importanza perché, come si vedrà in seguito, anche volendo ammettere la ricevibilità dei documenti in questione l'esito del reclamo non cambierebbe (v. sotto consid. 5 segg.). Non è poi necessario pronunciarsi sull'ammissibilità della documentazione prodotta con la "triplica", poiché il reclamante stesso la qualifica come irrilevante ed effettivamente non ha avuto alcun influsso sull'esito del giudizio impugnato.

E. 5

Ciò posto, occorre esaminare se le decisioni di tassazione e il prelevamento dei fr. 50'000.– fossero come tali sufficienti a giustificare l'accoglimento dell'eccezione di compensazione a norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF. A tal proposito il reclamante definisce "del tutto fuori luogo" le considerazioni del Pretore relative alla mancanza d'identità tra credito compensato e quello compensante, a suo dire "clamorosamente" contraria all'art. 120 CO, e ai dubbi sulla validità della cessione di credito. RE 1 rileva infine che la sentenza impugnata accerta in modo "manifestamente erroneo e nuovamente lesivo dell'art. 9 Cst" che le notifiche di tassazione comproverebbero unicamente "l'esistenza in quel momento di un debito dei coniugi e delle società nei confronti dello Stato".

E. 5.1

La ricevibilità delle censure è dubbia perché il reclamante si limita a sollevare per lo più delle critiche generali senza davvero spiegare in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (v. sopra consid. 1.2).

E. 5.2

e sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5). Che la moglie fosse a quell'epoca socia e gerente della società non è determinante ai fini del giudizio odierno, poiché un'eventuale riconoscimento del debito per atti concludenti non può costituire un titolo di rigetto provvisorio in mancanza della firma autografa del debitore (sentenza della CEF 14.2017.208 del 22 maggio 2018 consid. 6.4/c).

E. 5.3

Nel caso in esame, le decisioni di tassazione prodotte dall'escusso (doc. 4-5), pur ammettendo siano definitive, non attestano che la moglie è debitrice nei confronti della società. Come rilevato dal Pretore le stesse potrebbero costituire un titolo di rigetto a favore dello Stato per la riscossione dell'imposta, ma non accertano materialmente le pretese tra la società e la moglie, competenza riservata al giudice civile. Le dichiarazioni fiscali allegare alle decisioni di tassazione non sono neppure parificabili a un riconoscimento di debito senza riserva della moglie ai sensi della giurisprudenza sull'art. 81 LEF (sopra consid. 5.2), perché hanno uno scopo meramente fiscale, che di principio esclude che possano

configurare un riconoscimento di debito nei confronti dei mutuanti ivi indicati (sentenza della CEF 14.2000.50 del 3 novembre 2000 consid. 2.6). D'altronde nulla indica che la moglie abbia riconosciuto il prestito menzionato nelle dichiarazioni fiscali della società per il 2017 (doc. 4) e dei coniugi per il 2016 (doc. 5) (dall'ultima pagina della quale risulta del resto che è stata inoltrata dal marito dopo la separazione legale dei coniugi avvenuta il 14 dicembre 2017). In ogni caso le dichiarazioni non sono firmate da CO 1, condizione imprescindibile perché possano valere almeno come titoli di rigetto provvisorio giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid.

E. 5.4

Anche l'estratto del conto postale del 14 marzo 2018 dal quale si evince il prelevamento di fr. 50'000.– da un conto intestato alla società (doc. 6) non contiene alcun riconoscimento di debito né è firmato da CO 1, sicché non configura un titolo di rigetto provvisorio giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF, per tacere dell'assenza d'indicazioni sull'identità della persona che ha prelevato la somma e sulla destinazione della stessa. La decisione impugnata resiste quindi alla critica. In queste condizioni è inutile esaminare le censure del reclamante relative alla compensabilità dei crediti in questione e alla validità della cessione dei crediti societari. 6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 280'086.65, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.